


Pubblicato il 09/03/2022

N. xxxx 2022 REG.PROV.CAU.
N. 00242/2021 REG.RIC.



Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 242 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

xxxx xxxx e xxxx xxxx, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
xxxx xxxxx, rappresentati e difesi dagli avvocati xxxx xxxx e xxxx xxx e dalle avvocate
xxxx xxxxx e xxxx xxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
e domicilio fisico elettopresso lo studio dell'avvocato xxxxxx
xxxxxxx in xxxxxx-xxxx, via xxxxxxxx, n. xxx;

contro

Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente *pro tempore*, e Istituto
Comprensivo Europa 2 Scuola Primaria M.L. King, in persona del dirigente scolastico
pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dalle avvocate xxxx
xxxxxx, xxxxx xxxxx e xxxx xxxx, e dagli avvocati Lukas xxx xxxxx xxxx, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia edomicilio fisico eletto presso
l'Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza

Silvius Magnago, n. 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento di assegnazione del sostegno didattico, non cognito - assegnazione comunicata a mezzo e-mail l'1.10.2021 - con cui l'Istituto Comprensivo Bolzano - Europa 2 ha assegnato all'alunno xxxx xxx un insegnante di sostegno per un numero insufficiente di ore (7 ore settimanali) senza la previa redazione del propedeutico Piano Educativo Individualizzato (in sigla P.E.I.) per l'anno scolastico in corso e, dunque, in assenza della necessaria previa valutazione del fabbisogno effettivo individuale di sostegno didattico;
- ove ritenuto necessario, dei provvedimenti (dei quali non si conoscono gli estremi in quanto mai pubblicati) con i quali il Ministero dell'Istruzione e la Provincia autonoma di Bolzano hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d'insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti disabili iscritti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi del minore, anche di estremi sconosciuti, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici;

per l'accertamento

del diritto del minore ad usufruire di un docente di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione alla gravità del suo handicap;

per la condanna, anche con provvedimento cautelare

dell'Amministrazione scolastica competente alla tempestiva redazione del P.E.I. per l'anno scolastico in corso ed alla sua esecuzione in favore dell'alunno con grave disabilità xxxx xxxx, con conseguente attribuzione di un insegnante per il numero di ore di sostegno didattico adeguato alla gravità della patologia.

B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18 febbraio 2022:

del P.E.I. per l'anno scolastico 2021/2022 del 15.12.2021, nella parte in cui, senza elaborare alcuna proposta di assegnazione sulla base delle effettive necessità dell'alunno in situazione di handicap grave, esso si limita a riportare che allo stesso sono state assegnate solo n. 8 ore di sostegno scolastico settimanale;
e per la condanna anche con provvedimento cautelare dell'Amministrazione competente ad assegnare a xxxx xxxx il numero di ore di sostegno didattico adeguato alla gravità della patologia.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano e dell'Istituto Comprensivo Europa 2 Scuola Primaria M.L. King;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 il consigliere xxxxxxxxx e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Constatato che dalla documentazione depositata in giudizio risulta che l'impugnato P.E.I. per l'anno scolastico 2021/2022 redatto in data 15.12.2021 indica otto ore di insegnamento di sostegno;

Considerato che la Commissione sanitaria per l'accertamento dell'handicap ai sensi dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ha accertato che il minore xxxx xxxx si trova nella situazione di handicap (*deficit grave*) ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104/1992 (cfr. doc. 1 parte ricorrente);

Considerato altresì che la diagnosi funzionale redatta dal Servizio multizonale specialistico per audiolesi presso il Comprensorio sanitario di Bolzano specifica un grado di compromissione funzionale grave (cfr. doc. 3 ricorrente);

Ritenuto, ad una sommaria delibazione tipica di questa fase, che l'impugnato P.E.I.

in ordine al numero di ore attribuite e alla loro sufficienza per la situazione dell'alunno disabile risulta privo di adeguata motivazione, sicché si rende opportuna una nuova valutazione, da parte dell'Amministrazione, ai fini della decisione in ordine alla quantificazione del numero di ore di sostegno da assegnare alla classe frequentata dall'alunno disabile, tenuto conto della specifica situazione e sulla base dei seguenti principi:

- *“l'insegnante di sostegno non è 'assegnato' ad un particolare alunno: egli è invece presente in classe unitamente all'insegnante titolare della materia, segue in via diretta l'alunno disabile che vi è presente e in generale è chiamato ad adempiere alle «ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno» a suo favore”* (v. in tal senso la sentenza della Corte Costituzionale n. 52 del 2000 e la sentenza pilota Cons. Stato, Sezione VI, 3 maggio 2017, n. 2023 - § 22.4.);
- il provvedimento finale del dirigente scolastico deve tenere conto della *“gravità dell'handicap ... così come accertato dall'apposito organo collegiale”*; non può tenere conto soltanto delle *“difficoltà connesse al numero degli alunni in situazione di handicap”*; non si può basare su *“un vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche che non possono, in modo assoluto, condizionare il diritto al sostegno in deroga, sino a esigere e sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all'istruzione”* (cfr. Cons. Stato, Sezione VI, 10 febbraio 2015, n. 704 e Cons. Stato, n. 2023/2017 - § 24.);
- nella prassi, tenuto conto delle quattro possibili fasce di gravità (gravissima, grave, media e lieve), l'insegnante di sostegno copre: *“per la disabilità gravissima o grave, la totalità dell'orario scolastico”*; *“per la disabilità media, circa la metà dell'orario scolastico”*; *“per la disabilità lieve, poco meno della metà dell'orario scolastico di un insegnante di sostegno”* (cfr. sempre Cons. Stato n. 2023/2017 - § 19.2.);
- *“tali orari si devono quantificare tenendo conto della scuola frequentata, e quindi*

corrispondono a 25 ore settimanali se si tratti della scuola dell'infanzia, a 22 ore settimanali se si tratti della scuola primaria e a 18 ore settimanali se si tratti della scuola secondaria, sia essa di primo o di secondo grado" (cfr. sempre Cons. Stato n. 2023/2017 - § 19.2.);

Ritenuto conseguentemente di disporre che l'Istituto Comprensivo Europa 2 Scuola Primaria M.L. King provveda a riesaminare la posizione dell'alunno sulla base dei principi ora espressi;

Ritenuto che tale incombente dovrà essere espletato e portato a conoscenza della parte ricorrente, nonché al Servizio Inclusione dell'Intendenza Scolastica Italiana della Provincia autonoma di Bolzano, entro e non oltre 20 giorni dalla data di comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto di sospendere, nelle more, l'esecuzione dei provvedimenti impugnati fino alla camera di consiglio del 5 aprile 2022, nel corso della quale il Collegio si pronuncerà in via definitiva sull'istanza cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, accoglie provvisoriamente, nei sensi di cui in motivazione, l'istanza cautelare, disponendo che l'Amministrazione provveda al riesame dell'impugnato P.E.I. per l'anno scolastico 2021/2022, nonché degli altri provvedimenti impugnati, nell'osservanza dei principi sopra indicati.

Rinvia l'ulteriore esame dell'istanza cautelare alla camera di consiglio del 5 aprile 2022, confermando per la trattazione della causa nel merito l'udienza pubblica dell'8 giugno 2022, ore di rito.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies,

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

zzzzz zzzz, Presidente xxxxx xxxx

xxxx, Consigliere xxxx

xxxxx, Consigliere

xxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx

L'ESTENSORE

xxxxx xxxxx

IL PRESIDENTE

xxxxxx xxxxx

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.